

**PRASSI REGOLATIVA DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI IN  
APPLICAZIONE DELL'ART. 25 DELLO STATUTO**



Approvata dal Consiglio Direttivo il 12 Marzo 2025  
Ratificata dall'Assemblea Soci il 25 Giugno 2025

## PRASSI REGOLATIVA DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 25 DELLO STATUTO

- a cura di:
- **Daniele Ganapini**, Associato Professionista, Membro del Collegio dei Probiviri
  - **Ermes Gnemmi**, Associato Professionista, Membro del Collegio dei Probiviri
  - **Paolo Minuto**, Associato Benemerito, Membro del Collegio dei Probiviri

Approvata dal Consiglio Direttivo il 12/03/2025  
Ratificata dall'Assemblea Associati il 25/06/2025

### PREMESSA

La Prassi Regolativa del Collegio dei Probiviri in applicazione dell'art. 25 dello Statuto individua i comportamenti tesi a favorire l'azione del Collegio e dei Probiviri nell'interesse dei soci e dell'associazione:

- quale amichevole compositore in merito alla garanzia del contraddittorio;
- per la convocazione e il funzionamento del Collegio in merito alle proprie decisioni;
- in relazione alle cariche interne;
- nelle situazioni di eventuale conflitto d'interesse;
- per l'integrazione dei componenti in caso di mancanza di uno o più membri e per la completezza del Collegio;
- rispetto ai valori e ai documenti di riferimento utili a maturare una decisione prevista come inappellabile.

Lo fa anche in applicazione della disposizione di cui all'art. 25 comma 3 che stabilisce:

*“Il Collegio dei Probiviri decide ex bono et aequo, quale amichevole compositore, secondo le regole procedurali stabilite da apposito regolamento che saranno tali da garantire il pieno contraddittorio delle parti”* e a supporto del Consiglio Direttivo, che *“emette ed approva rendendoli operanti i Regolamenti previsti dal presente Statuto o che ritenga opportuni per la miglior organizzazione della vita Associativa”* nell'ambito dei propri *“poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione”* di cui all'art. 22 comma 1.

### Indice del documento

#### PRASSI REGOLATIVA DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 25 DELLO STATUTO

A. Finalità del collegio dei probiviri e della presente prassi;
B. Competenze del collegio e oggetto delle decisioni;
C. Quadro dei valori e della documentazione di riferimento;
D. Compiti statutari e comportamento dei probiviri;
E. Validità del collegio e inappellabilità delle decisioni;
F. Composizione del collegio e durata in carica;
G. Incarichi interni al collegio e di informazione;
H. Attività del collegio e dei probiviri;
I. Tempistiche e “modus operandi” del collegio;
J. Organizzazione e verbalizzazione delle sedute di collegio;
K. Poteri del collegio e supplementi conoscitivi.

- **ALLEGATO 1:**  
**Articoli dello Statuto richiamati, evidenziati i commi citanti i probiviri**

- **ALLEGATO 2:**  
**Testo completo degli articoli dello Statuto sopra considerati**

## PRASSI REGOLATIVA DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 25 DELLO STATUTO

*I testi riportanti parti dello Statuto sono indicati in corsivo tra virgolette.*

### A. FINALITA' DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DELLA PRESENTE PRASSI

L'art. 18 dello Statuto individua il Collegio dei probiviri (d'ora in poi indicato come "Collegio") come un organo dell'associazione, eletto ai sensi dell'art. 20 comma 6 dall'assemblea degli associati.

Nel suddetto Statuto il Collegio viene esplicitamente citato agli articoli

- 09. Diritti e obblighi degli associati;
- 10. Norme di comportamento e sanzioni;
- 11. Cessazione della appartenenza all'Associazione;
- 18. Gli Organi Associativi;
- 20. L'Assemblea degli Associati;
- 21. Il Consiglio Direttivo;
- 25. Il Collegio dei Probiviri;

che ne declinano appunto caratteristiche e funzioni, contribuendo a definire in modo più preciso e dettagliato quanto disposto in quest'ultimo articolo.

In sintesi, la finalità principale del Collegio è quella di esprimere giudizi arbitrari su particolari vertenze descritte al successivo punto B ma soprattutto, in base all'articolo 25 comma 3, decidendo nei casi di competenza "*secondo regole procedurali atte a garantire il pieno contraddittorio delle part?*".

La presente prassi intende favorire l'attività del Collegio e dei singoli probiviri nel perseguire tale scopo.

### B. COMPETENZE DEL COLLEGIO E OGGETTO DELLE DECISIONI

Poiché le competenze del Collegio derivano dalle disposizioni contenute in più articoli, segnatamente gli articoli 09, 10, 11, 25, vengono qui riportati i commi d'interesse specifico.

#### 09. DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI, comma 3 secondo punto degli obblighi

*"accettare di sottoporsi al giudizio arbitrare del Collegio dei Probiviri per la definizione di vertenze sorte per ragioni professionali con altri Associati nonché le conseguenti decisioni del Consiglio Direttivo per quanto previsto dal presente articolo e dal successivo Art. 11"*

#### 10. NORME di COMPORTAMENTO E SANZIONI, commi 1 e 3

*"L'Associato, cui vengono addebitati fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale e della vita associativa, viene sottoposto a procedimento disciplinare davanti al Consiglio Direttivo" (...)*

*"Contro le decisioni che irrogano sanzioni disciplinari è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri secondo la procedura di cui al successivo articolo 25."*

#### 11. CESSAZIONE DELLA APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE, comma 2

*"Chi ha perduto la qualifica di Associato per morosità o dimissioni, può chiedere e ottenere di essere riammesso all'Associazione a condizione che riformuli domanda di ammissione e versi la quota relativa all'anno della riammissione.*

*L'Associato espulso può, nei 30 giorni successivi al ricevimento del provvedimento di espulsione, proporre ricorso innanzi al Collegio dei Probiviri."*

## 25. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI, comma 1

*“Il Collegio esprime il giudizio richiesto dal Consiglio Direttivo, da Soci o da terzi secondo le modalità previste dal Codice Etico e giudica i ricorsi contro i provvedimenti di espulsione di cui dall’art. 10 (Norme di Comportamento e Sanzioni) nonché ogni altra controversia fra gli Associati o fra gli Associati e l’Associazione o fra gli Associati e gli organi sociali o i componenti degli organi sociali o infine fra i componenti dei diversi organi sociali o fra gli organi sociali stessi o fra questi e l’Associazione.”*

Dal combinato disposto delle norme precedenti emerge che il campo di azione del Collegio riguarda:

- I ricorsi contro le decisioni del Consiglio Direttivo per quanto previsto agli articoli 9 e 11, ma anche in riferimento a tutte le tipologie di sanzione di cui all’art.10.
- I giudizi richiesti dal Consiglio Direttivo e da Soci ma anche da terzi secondo le modalità previste dal Codice Etico
- Ogni altra controversia sorta fra gli Associati o fra gli Associati e l’Associazione o fra gli Associati e gli organi sociali o i componenti degli organi sociali o infine fra i componenti dei diversi organi sociali o fra gli organi sociali stessi o fra questi e l’Associazione, da intendersi in merito alla definizione di vertenze sorte per ragioni professionali tra Associati, in particolare in relazione ai diritti e doveri di cui all’articolo 9.

In tale senso l’oggetto potenziale delle decisioni del Collegio concerne tanto la tutela dei diritti dell’associato (di cui all’art. 9 comma 1) quanto il fatto che questi, ai sensi dell’art. 10 comma 1,

*“nell’esercizio della propria attività e nella sua partecipazione alla vita associativa, deve tenere condotta morale e civile irreprensibile, evitare qualsiasi comportamento contrario al decoro professionale, uniformandosi oltre che alle disposizioni di legge regolanti la sua attività, alle indicazioni del Codice Etico/Norme di Comportamento stabilito dall’Associazione”;* aspetti rilevanti anche in relazione ad una valutazione della proporzionalità delle sanzioni irrogate.

### C. QUADRO DEI VALORI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Il quadro dei valori di riferimento che il Collegio assume allo stato attuale deriva dalla seguente documentazione caratterizzante la natura e l’attività dell’associazione.

- AISM Atto costitutivo (20 luglio 1954)
- Statuto AISM (25 giugno 2019, registrato 4 luglio 2019)
- AISM Regolamento elettorale (17 giugno 2016 ratificato 21 giugno 2016)
- Regolamento ammissione associati e verifica della certificazione professionale (4 maggio 2004)
- Regolamento delle Delegazioni territoriali e dei gruppi regionali (luglio, 2005)
- Codice Deontologico AISM – Associazione Italiana Marketing per le Ricerche di Mercato e di Opinione (Trascrizione notarile n. 32899, 8 aprile 1992)
- Codice Deontologico AISM – Associazione Italiana Marketing Linea Guida ESOMAR: come mantenere la distinzione tra Ricerche di Marketing e Direct Marketing (2003)
- ICC/ESOMAR, International Code on Market, Opinion and Social Research and Data Analytics (2016)

Completano inoltre tale quadro le ulteriori documentazioni riguardanti le decisioni da pronunciare, come gli atti degli organi associativi o di altri enti pubblici e privati, in particolare quando rilevanti rispetto a casistiche quali:

- *“violazioni dello Statuto e/o delle deliberazioni degli organi sociali;*
- *comportamenti deontologicamente negativi;*
- *condanna penale definitiva;*
- *interdizione dai pubblici uffici o perdita dei diritti civili;*

- *recidiva in comportamenti che abbiano comportato l'applicazione delle sanzioni di ammonimento o censura scritti;*
- *ogni altro comportamento o accadimento, pur non ricadente nelle fattispecie di cui sopra ed eventualmente tenuto o occorso anche al di fuori del contesto associativo, che, a giudizio del Consiglio Direttivo, sia di gravità tale da determinare una grave incompatibilità, anche solo di immagine, fra la loro permanenza in seno all'Associazione e i valori da questa perseguiti"*

riprendendo e adattando l'elenco di cui all'art. 11 comma 3 e che possono portare all'espulsione o ad altre sanzioni quali la sospensione, la censura, l'ammonimento scritto o orale, previste all'art. 10 comma 3.

Questi elenchi sono da intendersi aggiornabili o modificabili da parte del Collegio al fine di esprimere una decisione equa e giusta ("ex aequo et bono").

Il Collegio riceve inoltre, per conoscenza e ai sensi dell'art. 21 comma 9, la convocazione, corredata dell'ordine del giorno, effettuata a mezzo posta elettronica a tutti i componenti il Consiglio direttivo.

#### **D. COMPITI STATUTARI E COMPORTAMENTO DEI PROBIVIRI**

L'art. 25 comma 3 dispone infatti che il Collegio, nel decidere "*secondo le regole procedurali stabilite da apposito regolamento che saranno tali da garantire il pieno contraddittorio delle parti* impronti la propria azione di natura giudiziale decidendo "*ex bono et aequo, quale amichevole compositore*".

Il richiamo ad una modalità che privilegia l'amichevole composizione delle controversie e il ricorso ad un ambito arbitrale si ritiene comporti che i probiviri, nei casi previsti, procedano alla definizione e assunzione delle loro decisioni sulla base di:

- informazioni raccolte dalle parti in contraddittorio assicurandone la condivisione e il diritto di replica;
- una precisa documentazione di riferimento ai fini giudiziali e procedurali, aggiornabile ed integrabile secondo necessità;
- principi quali quelli di equità, imparzialità, proporzionalità, preferenza (dello Statuto).

I componenti del Collegio sono tenuti inoltre conformare il proprio comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del mandato loro conferito.

I componenti del Collegio devono astenersi:

- dall'esprimere verbalmente o in forma scritta, al di fuori dell'ambito dei lavori del Collegio, giudizi e/o pareri relativamente a fatti e/o circostanze potenzialmente oggetto di azioni disciplinari;
- dal partecipare alla formazione delle decisioni del Collegio qualora risultino personalmente parti in causa oppure lo siano affini e/o parenti fino al terzo grado.

I componenti possono invece partecipare ai lavori del Collegio, nel caso di altri potenziali conflitti d'interesse (comunque da segnalare tramite comunicazione orale prima dell'inizio dei lavori e da porre a verbale della rispettiva seduta) se non vi siano obiezioni da parte degli altri membri presenti.

#### **E. VALIDITA' DEL COLLEGIO E INAPPELLABILITA' DELLE DECISIONI**

L'art. 25 comma 1 dispone che il Collegio sia "*validamente costituito con la presenza di almeno tre membri*" eletti dall'assemblea.

L'art. 9 comma 4 dispone che sia dovere dell'associato "*accettare di sottoporsi a giudizio arbitrale del Collegio per la definizione di vertenze sorte per ragioni professionali con altri associati nonché le conseguenti decisioni del Consiglio Direttivo per quanto previsto*" in Statuto.

L'art. 25 comma 3 dispone che la decisione del Collegio sia *“definitiva e inappellabile, ha valore contrattuale e vincola le parti e gli organi sociali”*.

Pertanto, nei casi richiesti e previsti statutariamente, l'espressione di giudizio da parte del Collegio riunito in seduta con almeno tre membri non è ulteriormente appellabile, determinandone l'applicazione secondo quanto prescritto dalla normativa associativa in materia.

Restano ferme le competenze del giudice ordinario in tutti i campi restanti e in particolare in merito all'accertamento di responsabilità civili e penali nonché di risarcimento per eventuali danni.

## F. COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO E DURATA IN CARICA

L'art. 25 comma 1 dispone che il Collegio sia formato *“da cinque membri eletti dall'Assemblea Ordinaria fra Associati Individuali (che non facciano parte di altri organi associativi) o persone fisiche non Associate ed è validamente costituito con la presenza di almeno tre membri.*

*I Probiviri sono eletti tra gli Associati e rimangono in carica per tre anni. (...) La carica, rinnovabile, è incompatibile con quella di Consigliere”*.

Tali componenti non decadono durante il loro mandato se non per motivazioni corrispondenti ai motivi di cessazione dell'appartenenza all'associazione o per dimissioni.

In mancanza di uno o più membri, per dimissioni o altri motivi, il Collegio provvede entro la propria scadenza a segnalare al Consiglio direttivo di cui all'art. 22, l'opportunità di integrarne e completarne il numero.

Integrazione effettuabile, a seguito di decisione del Consiglio direttivo:

- nominando i primi dei non eletti all'ultima assemblea di rinnovo delle cariche in base ai voti ricevuti;
- tramite elezione da parte dell'Assemblea ordinaria alla prima riunione utile;
- ricorrendo, in analogia a quanto disposto in caso di sospensione dall'art. 8 comma 5, a cooptazione. In particolare il citato comma recita: *“l'organo interessato potrà cooptare un altro Associato in sostituzione dell'Associato sospeso. (...) In ogni caso, la nomina dei sostituti dovrà essere convalidata dall'Assemblea alla prima riunione utile”*.

Nei casi sopra indicati, i probiviri subentranti rimangono in carica per il solo periodo residuo sino alla naturale scadenza del Collegio.

## G. INCARICHI INTERNI AL COLLEGIO E DI INFORMAZIONE

L'art. 25 comma 1 dispone che i probiviri eleggano *“il proprio Presidente ed un Vicepresidente.”*

Prima di tale elezione, per consentire la convocazione e il corretto funzionamento del Collegio, assumono provvisoriamente le funzioni di Presidente e di Vicepresidente facenti funzioni rispettivamente il primo e il secondo degli eletti per numero di voti ricevuti al momento dell'elezione.

L'elezione di tali cariche viene comunicata tramite la segreteria dell'associazione perché venga resa nota ai restanti organismi associativi.

In occasione dell'assemblea ordinaria annuale il presidente o il vicepresidente informano gli associati sulle attività svolte dal Collegio durante l'esercizio.

## H. ATTIVITA' DEL COLLEGIO E DEI PROBIVIRI

Il Collegio viene chiamato a svolgere le proprie attività statutarie tramite richiesta formale inviata a tutti i suoi componenti per il tramite della Segreteria dell'Associazione su impulso di organi, soci e terze parti.

Il Collegio può agire, nell'ambito di competenza, per propria iniziativa e nell'interesse delle finalità associative.

Il Collegio si riunisce almeno una volta nel triennio su convocazione del suo Presidente (o in sua vece, del Vicepresidente).

A fronte della proibizione di partecipare quali membri ad altri organi diversi dal Collegio e dall'Assemblea, i probiviri possono svolgere qualsiasi altra attività coerente con le finalità associative, collaborando singolarmente o collegialmente a iniziative e strutture o gruppi di lavoro nazionali, settoriali, territoriali.

## I. TEMPISTICHE E “MODUS OPERANDI” DEL COLLEGIO

All'atto di ogni richiesta di decisione comunicata al Collegio deve contestualmente essere trasmessa ai probiviri, o tempestivamente far seguito, l'invio da parte della segreteria dell'Associazione di copia completa dell'apparato documentale disponibile.

Nel caso in cui ad un associato sia irrogata una sanzione tra quelle elencate all'art. 10 comma 3, a seguito di un procedimento che può iniziare d'ufficio o su impulso di parte ma comunque “*governato da norme di apposito regolamento ispirato alla massima garanzia del diritto di difesa*”, una volta ricevuto l'eventuale ricorso entro i termini statutariamente previsti (per es. trenta giorni nel caso di espulsione) Il Collegio è tenuto a pronunciarsi “*entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data della convocazione, prorogabili, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni là dove si rendano necessari approfondimenti istruttori*”.

A seguito di ricorso contro una sanzione, questo viene notificato via posta elettronica ai probiviri da parte della segreteria dell'associazione in modo che il Collegio possa essere formalmente convocato dal Presidente (vicepresidente o altro facente funzioni in caso d'impossibilità personale e in sua vece) entro i sessanta giorni previsti dallo Statuto. Tale convocazione (indicante data e orario, sede, ordine del giorno e modalità di svolgimento) sarà trasmessa alla segreteria perché questa possa inviarla a tutti i probiviri sempre via posta elettronica con almeno dieci giorni di anticipo. La segreteria dell'associazione provvede contestualmente a richiedere alle parti la trasmissione di una memoria scritta inerente i motivi della sanzione o del ricorso da prodursi entro il termine massimo di sette giorni, opportunamente corredata dalla necessaria documentazione a supporto. Le memorie pervenute sono rese note a tutte le parti in contraddittorio, consentendo loro ulteriori sette giorni per modificare o integrare la propria memoria alla luce delle informazioni rese comuni.

Le memorie a disposizione del Collegio dal quindicesimo giorno saranno pertanto assunte quali basi testimoniali delle parti per l'espressione del giudizio in una seduta del Collegio da tenersi in presenza e/o da remoto, al fine di favorire la massima partecipazione dei probiviri ai lavori del Collegio.

Nel caso “*si rendano necessari approfondimenti istruttori*” è possibile prorogare i termini di 30 giorni per consentire ulteriori sedute del Collegio, l'acquisizione di informazioni, documenti o pareri, sempre in forma scritta e entro cinque giorni dall'eventuale richiesta alle parti.

Il verbale contenente la decisione del Collegio viene trasmesso alla segreteria dell'associazione perché venga registrato, archiviato e si provveda alla contestuale informazione del giudizio e della sua motivazione alle parti del contraddittorio.

Tali tempistiche e modalità si intendono indicativamente valide anche per le altre e non meglio specificate controversie considerate al precedente punto B; possono invece essere derogate nel caso di riunioni del Collegio che non hanno finalità giudiziale a patto che queste siano convocate in accordo con tutti i probiviri.

## J. ORGANIZZAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DI COLLEGIO

Le decisioni del Collegio sono verbalizzate in forma scritta, redatta da uno dei componenti e sottoscritta dai presenti o tramite riscontro positivo via posta elettronica (se da remoto). Nel verbale va sempre esattamente indicato il nominativo dei componenti effettivamente partecipanti, indicando per ognuno se la partecipazione avviene in presenza o da remoto.

I verbali vengono trasmessi alla Segreteria dell'associazione entro e non oltre 10 giorni dalla data della seduta.

All'inizio di ogni seduta, il presidente del Collegio (in sua vece il vicepresidente e, in assenza di quest'ultimo un terzo membro eletto tra i presenti) assume l'incarico di presiederne e verbalizzare i lavori, attività per la quale può avvalersi anche di collaboratori, mantenendone però la responsabilità.

Il verbale dovrà essere controfirmato dai membri presenti che, in caso di dissenso rispetto a quanto verbalizzato, dovranno chiedere che questo sia segnalato facendone verbalizzare in calce la motivazione.

In caso di voto non unanime la decisione è assunta a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del membro che presiede i lavori della seduta.

#### **K. POTERI DEL COLLEGIO E SUPPLEMENTI CONOSCITIVI**

Nei confronti dei soci ricorrenti, degli organismi e di terzi partecipanti ad un contraddittorio relativamente al quale il Collegio sia chiamato a esporre una decisione, questo ha diritto a:

- accedere a tutta la documentazione pertinente prodotto dal Consiglio direttivo e a richiedere quella a disposizione delle altre parti;
- effettuare supplementi conoscitivi, anche convocando le persone coinvolte sebbene questi non abbiano fatto esplicita richiesta di essere uditi;
- disporre di un quadro aggiornato, per completezza informativa e a fini di equità, di ogni procedimento disciplinare disposto dal Consiglio Direttivo in applicazione dell'art. 10;
- pretendere l'applicazione del proprio giudizio relativo ai ricorsi contro i provvedimenti di espulsione di cui dall'art. 10 (Norme di Comportamento e Sanzioni) nonché a ogni altra controversia fra gli Associati o fra gli Associati e l'Associazione o fra gli Associati e gli organi sociali o i componenti degli organi sociali o infine fra i componenti dei diversi organi sociali o fra gli organi sociali stessi o fra questi e l'Associazione.

**ALLEGATO 1:  
ARTICOLI DELLO STATUTO RICHIAMATI, EVIDENZIATI I COMMI CITANTI I PROBIVIRI**

ARTICOLI	ARTICOLI CITATI													
ARTICOLI		8	9	10	11	18	20	21	22	25	C1	C2	C3	
Articoli dello Statuto nei quali è citato il Collegio 09. Diritti e obblighi degli associati; 10. Norme di comportamento e sanzioni; 11. Cessazione della appartenenza all'associazione; 18. Gli organi associativi; 20. L'assemblea degli associati; 21. Il consiglio direttivo; 25. Il collegio dei probiviri	citano probiviri in grassetto altri di rilievo e interesse													
A. Finalità del collegio dei probiviri e della presente prassi	25 comma 3					C1	C6			C3				SI
B. Competenze del collegio e oggetto delle decisioni	9, 10, 11, 25,		SI	SI	SI					SI				
C. Quadro dei valori e della documentazione di riferimento	10 comma 3 11 comma 3			C3	C3			C9						
D. Compiti statutari e comportamento dei probiviri	25 comma 3									C3				
E. Validità del collegio e inappellabilità delle decisioni	25 comma 1 9 comma 4 25 comma 3		C4							C1 C3	SI			SI
F. Composizione del collegio e durata in carica	25 comma 1 22 8 comma 5	C5							SI	C1	SI			
G. Incarichi interni al collegio e di informazione	25 comma 1									C1	SI			
H. Attività del collegio e dei probiviri														
I. Tempistiche e "modus operandi" del collegio	10 comma 3			C3										
J. Organizzazione e verbalizzazione delle sedute di collegio														
K. Poteri del collegio e supplementi conoscitivi	10			SI										

**ALLEGATO 2:  
TESTO COMPLETO DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO SOPRA CONSIDERATI**

art	comma	Testo, con marcato quello specifico
8	Comma 3	<p><b>Articolo 8. QUOTE ASSOCIATIVE</b></p> <p>La quota associativa annuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ viene stabilita annualmente dall'Assemblea per ogni categoria di socio;</li> <li>▪ deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno;</li> <li>▪ va comunque versata dagli Associati dimissionari per l'anno di notifica;</li> <li>▪ quando l'appartenenza all'Associazione è approvata nel quarto trimestre dell'anno, la quota vale anche per l'anno successivo.</li> </ul> <p>Agli Associati non in regola con il versamento della quota dopo la data dell'Assemblea annuale saranno sospesi i servizi erogati dall'Associazione.</p> <p>Coloro che non hanno regolarizzato la posizione entro il 31 dicembre verranno dichiarati esclusi dal Consiglio Direttivo.</p> <p>I versamenti di quote associative e di qualsiasi altro tipo di contributo sono a fondo perduto; quindi non rivalutabili né rimborsabili, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di recesso dell'Associato o di esclusione dall'Associazione. I versamenti stessi non creano altri diritti di partecipazione e non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte. Gli Associati non in regola con il versamento delle quote, sino alla dichiarazione di cessazione, non fanno parte dell'elettorato, né attivo né passivo, e non possono svolgere funzioni associative inerenti alla loro qualifica associativa. Se rivestono qualsivoglia carica negli organi sociali sono automaticamente sospesi dalla stessa sino alla data di regolarizzazione della posizione. <b>Occorrendo, l'organo interessato potrà cooptare un altro Associato in sostituzione dell'Associato sospeso. In caso di organo individuale la sostituzione è disposta dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, la nomina dei sostituti dovrà essere convalidata dall'Assemblea alla prima riunione utile.</b></p>
9	Comma 1 Comma 2 <b>Comma 3</b>	<p><b>Articolo 9. DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI</b></p> <p>La qualifica di Associato, con i relativi diritti e obblighi, si acquisisce al momento della deliberazione di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.</p> <p>L'appartenenza all'Associazione garantisce i seguenti <b>diritti</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ partecipazione all'assemblea, ordinaria e straordinaria con diritto di intervento;</li> <li>▪ diritto di voto per i maggiori di età in assemblea ordinaria e straordinaria;</li> <li>▪ accesso alle cariche associative, secondo quanto previsto dal presente statuto;</li> <li>▪ partecipazione alla vita associativa;</li> <li>▪ fruizione dei servizi e delle facilitazioni offerti dall'Associazione.</li> </ul> <p>L'appartenenza all'Associazione impegna l'Associato ai seguenti <b>obblighi</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ accettare e applicare nell'esercizio della propria attività il Codice Etico/Norme di Comportamento dell'Associazione e delle norme interne che regolano l'uso del logo AISM e della qualifica associativa per referenze e comunicazione personale;</li> <li>▪ osservare lo Statuto ed eseguire le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>accettare di sottoporsi al giudizio arbitrale del Collegio dei Probiviri per la definizione di vertenze sorte per ragioni professionali con altri Associati nonché le conseguenti decisioni del Consiglio Direttivo per quanto previsto dal presente articolo e dal successivo Art.11;</b></li> <li>▪ tutelare i destinatari della propria attività attraverso la stipula di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale ove previsto per legge;</li> <li>▪ pagamento nei tempi previsti della quota associativa;</li> <li>▪ sottoporsi, per le categorie di Associati che lo prevedono, alla valutazione periodica secondo il Regolamento di Qualificazione.</li> </ul>
10	<b>Comma 3</b>	<p><b>Articolo 10. NORME di COMPORTAMENTO e SANZIONI</b></p> <p>L'Associato, nell'esercizio della propria attività e nella sua partecipazione alla vita associativa, deve tenere condotta morale e civile irreprensibile, evitare qualsiasi comportamento contrario al decoro professionale, uniformandosi oltre che alle disposizioni di legge regolanti la sua attività, alle indicazioni del Codice Etico/Norme di Comportamento stabilito dall'Associazione. L'Associato, cui vengono addebitati fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale e della vita associativa, viene sottoposto a procedimento disciplinare davanti al Consiglio Direttivo.</p> <p>Il procedimento è iniziato d'ufficio o su impulso di parte, governato dalle norme di apposito regolamento ispirato alla massima garanzia del diritto di difesa.</p> <p>Le decisioni da assumere in caso di ritenuta colpevolezza dell'Associato sottoposto a procedimento a seconda della gravità dei fatti consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ammonimento orale;</li> <li>▪ ammonimento scritto;</li> <li>▪ censura;</li> <li>▪ sospensione fino al massimo di due anni;</li> <li>▪ espulsione dall'Associazione.</li> </ul> <p><b>Contro le decisioni che irrogano sanzioni disciplinari è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri secondo la procedura di cui al successivo articolo 25.</b></p>
11	<b>Comma 1 Comma 3</b>	<p><b>Articolo 11. CESSAZIONE DELLA APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE</b></p> <p>La qualità di Associato si perde:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) per recesso accertato dal Consiglio Direttivo. Coloro che intendano recedere volontariamente devono notificarlo per iscritto non oltre il 15 dicembre dell'anno in cui risultano ancora Associati. Gli Associati che presentano dimissioni dall'Associazione sono comunque tenuti al pagamento della quota dovuta per l'anno in cui è stato notificato il recesso;</li> <li>b) per morosità nel pagamento della quota associativa, come tale accertata e dichiarata dal Consiglio Direttivo;</li> <li>c) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ gravi violazioni dello Statuto e/o delle deliberazioni degli organi sociali;</li> <li>▪ comportamenti deontologicamente negativi;</li> <li>▪ condanna penale definitiva;</li> <li>▪ interdizione dai pubblici uffici o perdita dei diritti civili;</li> </ul> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ recidiva in comportamenti che abbiano comportato l'applicazione delle sanzioni di ammonimento o censura scritti;</li> </ul> <p>ogni altro comportamento o accadimento, pur non ricadente nelle fattispecie di cui sopra ed eventualmente tenuto o occorso anche al di fuori del contesto associativo, che, a giudizio del Consiglio Direttivo, sia di gravità tale da determinare una grave incompatibilità, anche solo di immagine, fra la loro permanenza in seno all'Associazione e i valori da questa perseguiti.</p> <p>Chi ha perduto la qualifica di Associato per morosità o dimissioni, può chiedere e ottenere di essere riammesso all'Associazione a condizione che riformuli domanda di ammissione e versi la quota relativa all'anno della riammissione.</p> <p><b>L'Associato espulso può, nei 30 giorni successivi al ricevimento del provvedimento di espulsione, proporre ricorso innanzi al Collegio dei Probiviri.</b></p>
18	comma 1	<p><b>Articolo 18. GLI ORGANI ASSOCIATIVI</b></p> <p>Sono organi dell'Associazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ l'Assemblea degli Associati;</li> <li>▪ il Consiglio Direttivo;</li> <li>▪ il Presidente;</li> <li>▪ <b>il Collegio dei Probiviri;</b></li> <li>▪ il Collegio dei Revisori dei Conti;</li> <li>▪ il Comitato Associati;</li> <li>▪ il Comitato Scientifico.</li> </ul>
20	comma 6	<p><b>Articolo 20. L'ASSEMBLEA degli ASSOCIATI</b></p> <p>L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e può essere ordinaria e straordinaria. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto ad un solo voto ciascuno, tutti gli Associati di maggiore di età in regola con la quota annuale e verso i quali non siano stati emessi provvedimenti di sospensione.</p> <p>L'Associato impossibilitato ad intervenire alle Assemblee ordinarie e straordinarie può farsi rappresentare con delega scritta da un altro Associato. Ciascun Associato può essere conferitario al massimo di una delega.</p> <p>La partecipazione può avvenire da remoto, senza delega, secondo le modalità da stabilirsi con apposito regolamento.</p> <p>Gli Associati Collettivi partecipano in assemblea per il tramite del loro legale rappresentante o di altro soggetto da quest'ultimo incaricato per iscritto.</p> <p>L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta l'anno entro il 30 giugno al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ deliberare sull'indirizzo dell'attività associativa e valutare l'operato del Consiglio Direttivo intesa la relazione annuale del Presidente;</li> <li>▪ approvare il Bilancio annuale dell'Associazione;</li> <li>▪ eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Comitato Associati quando necessario;</li> <li>▪ decidere su tutte le questioni poste all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o proposte, in corso di seduta, da almeno un quinto degli Associati presenti.</li> </ul> <p>L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ciò sia richiesto da almeno un decimo degli Associati in regola con il pagamento della quota associativa.</p>

		<p>L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta l'anno entro il 30 giugno al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ deliberare sull'indirizzo dell'attività associativa e valutare l'operato del Consiglio Direttivo intesa la relazione annuale del Presidente;</li> <li>▪ approvare il Bilancio annuale dell'Associazione;</li> <li>▪ eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Comitato Associati quando necessario;</li> <li>▪ decidere su tutte le questioni poste all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o proposte, in corso di seduta, da almeno un quinto degli Associati presenti.</li> </ul>
21	<b>Comma 8</b> comma 9	<p><b>Articolo 21. IL CONSIGLIO DIRETTIVO</b></p> <p>Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente e 8 membri Consiglieri eletti con voto segreto dall'Assemblea ordinaria.</p> <p>Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.</p> <p>Le candidature per la Presidenza, per i Consiglieri di lista e per i Consiglieri indipendenti devono pervenire per iscritto alla Presidenza in carica fino a 60 giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea.</p> <p>Ogni candidato Presidente deve presentare un programma e una lista di n. 4 Associati, che faranno parte della squadra candidata integralmente al Consiglio Direttivo, di cui intende avvalersi per la realizzazione del programma che presenterà.</p> <p>Il candidato Presidente designerà nella sua squadra un candidato Vice Presidente Vicario che assumerà le funzioni del Presidente in caso di impossibilità o indisponibilità temporanea o definitiva di quest'ultimo e ciò fino al termine del mandato triennale.</p> <p>L'Assemblea elegge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ quale Presidente il candidato della lista che riceverà il maggior numero di voti; risultano pertanto eletti il Presidente, il Vice Presidente Vicario e gli ulteriori 3 Consiglieri facenti parte della lista;</li> <li>▪ gli altri 4 Consiglieri tra i candidati Presidenti e Consiglieri delle altre liste non elette o i Consiglieri indipendenti che avranno conseguito il maggior numero di voti.</li> </ul> <p>Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte nell'anno su convocazione del Presidente, del Vicepresidente Vicario o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.</p> <p><b>Il Consiglio può riunirsi anche in modalità remota che permetta idonea interazione da parte dei partecipanti e possibilità di verbalizzazione delle sue delibere, il tutto secondo le modalità stabilite da apposito Regolamento.</b></p> <p>La convocazione, corredata dell'ordine del giorno, è effettuata a mezzo posta elettronica a tutti i componenti il Consiglio Direttivo (e per conoscenza ai componenti il Comitato Associati, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri, il Comitato Scientifico, nonché ai Coordinatori dei Dipartimenti e ai Responsabili Territoriali) almeno 15 giorni prima della data fissata.</p>
22	<b>22</b> comma1	<p><b>Articolo 22. POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO</b></p> <p>Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e ne attua gli scopi indicati all'Art. 2.</p> <p>Più precisamente, oltre a quanto altro previsto dal presente Statuto e/o dai Regolamenti che vi daranno attuazione:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ elegge tra i propri membri, il Tesoriere;</li> <li>▪ elegge tra i propri membri il componente del Comitato Associati;</li> <li>▪ nomina i membri del Comitato Scientifico;</li> <li>▪ può eleggere un Comitato di Presidenza con funzioni esecutive;</li> <li>▪ nomina la Commissione Attestazione Competenze ai fini di cui agli articoli 12 e 13;</li> <li>▪ conferisce e definisce le eventuali deleghe ad ogni Consigliere;</li> <li>▪ <b>emette ed approva rendendoli operanti i Regolamenti previsti dal presente Statuto o che ritenga opportuni per la miglior organizzazione della vita Associativa;</b></li> <li>▪ ...</li> </ul>
25	25 comma 1	<p><b>Articolo 25. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI</b></p> <p><b>Il Collegio dei Probiviri è formato da cinque membri eletti dall'Assemblea Ordinaria fra Associati Individuali (che non facciano parte di altri organi associativi) o persone fisiche non Associate ed è validamente costituito con la presenza di almeno tre membri.</b></p>
	25 comma 2	<p><b>I Probiviri sono eletti tra gli Associati e rimangono in carica per tre anni. Essi eleggono il proprio Presidente ed un Vicepresidente. La carica, rinnovabile, è incompatibile con quella di Consigliere. Il Collegio dei Probiviri esprime il giudizio richiesto dal Consiglio Direttivo, da Soci o da terzi secondo le modalità previste dal Codice Etico e giudica i ricorsi contro i provvedimenti di espulsione di cui dall'art. 10 (Norme di Comportamento e Sanzioni) nonché ogni altra controversia fra gli Associati o fra gli Associati e l'Associazione o fra gli Associati e gli organi sociali o i componenti degli organi sociali o infine fra i componenti dei diversi organi sociali o fra gli organi sociali stessi o fra questi e l'Associazione.</b></p>
	25 comma 3	<p><b>Il Collegio dei Probiviri decide ex bono et aequo, quale amichevole compositore, secondo le regole procedurali stabilite da apposito regolamento che saranno tali da garantire il pieno contraddittorio delle parti. Il Collegio dei Probiviri rende la sua decisione entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data della convocazione, prorogabili, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni là dove si rendano necessari approfondimenti istruttori. La decisione è definitiva e inappellabile, ha valore contrattuale e vincola le parti e gli organi sociali.</b></p>

Milano, 25 Giugno 2025